Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 109° — Numero 80**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 27 marzo 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 1° marzo, alle ore 12,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Cesaire Rabenoro il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Madagascar.

(2234)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1968, n. **217**.

Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di ammissibilità a contributo di opere igienico-sanitarie di varia natura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dai seguenti:

« A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150.000.000 per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi a contributo.

Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire 150.000.000 è elevato a lire 300.000.000 quando trattasi di mattatoi a servizio di più comuni, i quali debbono procedere, in tal caso, alla costituzione di apposito consorzio.

Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — TAVIANI — PRETI — PIERACCINI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 marzo 1968, n. **218**.

Modifica dell'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai fini della sua applicabilità ai territori a catasto ex-austriaco e in Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nei territori in cui vige il catasto ex austriaco e in Sardegna, fino a quando non sarà provveduto all'aggiornamento del catasto, le agevolazioni creditizie previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, nonchè le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, per l'acquisto di fondi rustici destinati alla formazione di proprietà contadine, possono essere concesse anche per acquisti di terreni, il cui imponibile catastale sia inferiore al limite di lire 1.000 fissato dall'articolo 27 della citata legge 26 maggio 1965, n. 590, ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni già posseduti in proprietà o in enfiteusi dal coltivatore sia inferiore al predetto limite.

Tali acquisti devono rispondere alla finalità di costituire imprese familiari efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 marzo 1968, n. **219**.

Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ruolo organico

La dotazione organica degli operai del Corpo forestale dello Stato, fissata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1961 in 1.709 unità è ripartita nelle seguenti categorie professionali:

Gruppo capi operai	N. 140
Categoria 1ª — Specializzati	» 476
Categoria 2ª — Qualificati	» 804
Categoria 3ª — Comuni	» 289

Art. 2.

Trattamento economico del personale operaio

Dal 1° gennaio 1968 le paghe lorde degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato sono fissate nelle seguenti misure:

Categoria		Paga lorda annua
Capi operai	L.	1.067.500
Operai specializzati	»	965.600
Operai qualificati	»	880.300
Operai comuni	»	833.100

Art. 3.

Stato giuridico del personale operaio

Al personale operaio, di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito il consiglio di amministrazione per il personale operaio del Corpo forestale dello Stato.

Il consiglio è composto: dal capo del personale forestale che lo presiede, da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e da due rappresentanti degli operai, designati, questi ultimi, in conformità di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I quattro membri del consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e rimangono in carica per un biennio, salvo conferma per successivi periodi di eguale durata.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

NORME TRANSITORIE

Art. 5.

Inquadramento operai di 4ª e 5ª categoria

Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocati nella categoria degli operai comuni di cui al precedente art. 1, ferma restando, ad ogni effetto di legge, l'anzianità di servizio posseduta.

Art. 6.

Disposizioni per il passaggio di categoria dei salariati

Nella prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'art. 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'art. 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere, altresì, collocati nella prima categoria, con le modalità di cui sopra, anche, ove occorra, in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria *D* o *E*, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il consiglio di amministrazione, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore.

Art. 7.

Trattamento economico in caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore

In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Art. 8.

Riconoscimento ai fini economici del servizio reso da operaio temporaneo

Il servizio reso, anche in periodi discontinui in qualità di operaio non di ruolo (temporaneo) dagli operai nominati permanenti in applicazione di quanto previsto dall'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è riconosciuto utile, a domanda degli interessati, anche ai fini degli aumenti periodici di paga.

Tale domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Applicabilità agli operai del Corpo forestale dello Stato delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90

Sono applicabili agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dalla presente legge, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nella legge stessa.

Art. 10.

Operai adibiti a mansioni non salariali

Al personale operaio adibito con carattere permanente da data anteriore al 29 marzo 1961, a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Nelle piante organiche del personale operaio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961 e 19 novembre 1961, e alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, viene istituita la qualifica di « Capo operaio », rispettivamente per n. 3, 25 e 22 posti.

In relazione all'istituzione della qualifica di capo operaio vengono ridotte di un pari numero di posti le dotazioni organiche della qualifica di « operaio specializzato », previste nelle corrispondenti piante organiche.

Art. 12.

Applicabilità delle norme agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Le disposizioni contenute negli articoli 2 e seguenti della presente legge sono applicate anche agli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle piante organiche istituite con decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961, e 19 novembre 1961, nonchè agli operai permanenti dei servizi degli Istituti di incremento ippico di cui alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Art. 13.

Onere finanziario

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1968, rispettivamente a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1701 (per lire 160 milioni) e n. 1111 (per lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario medesimo ed ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. **220**.

Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiali sanitari e di sanitari condotti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiale sanitario e di sanitario condotto, il componente di cui alla lettera *d*) degli articoli 2, 8, 10, 12, 13, 14, 17 ed alla lettera *e*) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, è nominato dal medico provinciale. La nomina cadrà sul sanitario che ha ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte delle giunte comunali interessate, su di una terna proposta dal consiglio direttivo del rispettivo ordine o collegio professionale della provincia cui appartengono i comuni interessati ai concorsi, sentita la locale associazione sindacale di categoria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. **221**.

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le farmacie sono classificate in due categorie:

a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.

Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla precedente lettera *b*), ove manchi o non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica, con decreto del medico provinciale devono essere istituiti dispensari farmaceutici.

Tali dispensari sono gestiti con decreto del medico provinciale sotto la responsabilità del titolare di una farmacia della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina; nel caso di sua rinunzia, il dispensario è gestito dal comune che vi provvede attraverso il medico condotto o altro sanitario.

I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Art. 2.

Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'indennità di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico

delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata in relazione alla popolazione, nella misura che segue:

lire 850.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;

lire 650.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

lire 500.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Ai titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'indennità può essere concessa fino alla misura di lire 300.000 annue purchè il loro reddito netto, definitivamente accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi le lire 960.000 annue, oltre la quota di abbattimento alla base.

Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennità stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.

Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonchè ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei.

Art. 3.

L'indennità di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonchè al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella misura fissata per il titolare.

Al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente articolo 2, spetta un'indennità di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.

Art. 4.

I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori incaricati dei dispensari farmaceutici, aspiranti alla indennità, devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza in bollo al medico provinciale corredata da:

1) un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono aperti;

2) limitatamente ai farmacisti di cui al secondo comma dell'articolo 2, un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette rilasciato in data anteriore al 1° marzo del primo anno del biennio in cui viene presentata la domanda, dal quale risulti il reddito di ricchezza mobile a carico della farmacia per ciascuno degli ultimi tre anni definitivamente accertati o, in mancanza del triennio, in quel minor periodo di imposta per cui fu effettuato l'accertamento nei confronti dei titolari delle farmacie o degli altri farmacisti di cui all'articolo 3.

Art. 5.

La commissione prevista dall'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, delibera sul diritto all'indennità e sulla misura di essa in base ai dati ufficiali della popolazione residente in ciascun capoluogo, frazione o centro abitato, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica o in mancanza su attestazione della prefettura ed in base alla documentazione prodotta dal farmacista rurale o dal sanitario gestore, o incaricato, del dispensario farmaceutico.

La commissione delibera altresì sul diritto al contributo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali o sulla misura di esso, previo accertamento d'ufficio in ordine alla funzionalità, ed al reddito netto di ricchezza mobile della farmacia rurale ubicata nelle località con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

La decisione della commissione è definitiva e deve essere trasmessa al Ministero della sanità ed al competente comune entro il 30 giugno del primo anno del biennio.

Art. 6.

L'onere dell'indennità di residenza grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di lire 80.000 e sul bilancio dello Stato per la rimanente parte.

L'onere dell'indennità di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale grava sul bilancio dello Stato.

La decisione della commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è notificata, a cura del medico provinciale, anche all'esattore del comune debitore, facendogli obbligo di versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata l'ammontare corrispondente al contributo da versare ai farmacisti rurali, prelevandolo sui proventi dei tributi comunali riscuotibili con ruolo o, in mancanza, sul gettito dell'imposta di consumo.

La liquidazione dell'indennità per la quota spettante al comune deve essere effettuata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, quella spettante allo Stato viene effettuata dal medico provinciale in due rate uguali e posticipate con scadenza, rispettivamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno con ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

L'indennità spettante al farmacista o al sanitario incaricato del dispensario farmaceutico viene liquidata in unica rata posticipata a cura del medico provinciale.

Il contributo a favore del comune previsto dal terzo comma del precedente articolo 2 determinato secondo le norme previste al secondo comma dell'articolo 5 viene versato, a cura del medico provinciale, in due rate uguali e posticipate con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità.

Per la liquidazione delle indennità e del contributo previsto dai precedenti commi quarto, quinto e sesto, il Ministero della sanità provvede a mettere a disposizione dei medici provinciali i fondi necessari mediante decreti di ripartizione delle somme stanziate sull'apposito capitolo di spesa con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Art. 7.

All'articolo 91 lettera *h*) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente numero:

« 8) somministrazione del contributo a favore delle farmacie rurali ».

Art. 8.

Per l'erogazione dell'indennità di residenza a carico dello Stato, dell'indennità di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale, sarà iscritto, nello stato di previsione del Ministero della sanità, apposito stanziamento il cui ammontare sarà costituito:

1) dal contributo a carico delle farmacie non rurali nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1352;

2) da un contributo dello 0,30 per cento sull'ammontare delle spese sostenute per la somministrazione di medicinali agli aventi diritto a carico degli enti mutualistici, con cessazione di ogni altro contributo degli enti stessi convenzionalmente versato a tale titolo ai farmacisti rurali. Il provento del contributo stesso affluirà ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

3) da un concorso dello Stato, nella misura di lire 1.670 milioni annui.

Art. 9.

Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.

Art. 10.

Per il biennio 1968-69 l'istanza prevista al primo comma dell'articolo 4 è prorogata al 30 giugno 1968 e la liquidazione della prima rata dell'indennità e del contributo a carico dello Stato previsti al quarto e sesto comma dell'articolo 6 sarà effettuata entro il 31 agosto 1968.

Art. 11.

Per l'anno finanziario 1967 è concesso ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali secondo le norme del regio decreto 15 settembre 1925, n. 2578, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dal precedente articolo 4, una indennità straordinaria *una tantum* pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 2.

L'ammontare complessivo dell'indennità, comprese quelle eventualmente percepite per lo stesso anno, non può superare le misure previste dall'articolo 2 medesimo.

Art. 12.

All'onere derivante dalla concessione della indennità straordinaria di cui al precedente articolo valutato in lire 1.670 milioni, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.600 milioni annui, si provvede per l'anno finanziario 1968, per lire 130 milioni con lo stanziamento del capitolo n. 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo; per lire 1.670 milioni con una riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario e per lire 800 milioni con i proventi del contributo di cui al n. 2) dell'articolo 8 della presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

La corresponsione dell'indennità annua prevista dallo articolo 2 decorre dal 1° gennaio 1968.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. 222.

Norme per l'ammissione dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) a svolgere le attività di interprete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati, nonchè a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, in possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani, possono ottenere le autorizzazioni, di cui agli articoli 123 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per quanto concerne lo svolgimento delle attività di interprete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati.

Art. 2.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, in possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani, possono svolgere le attività previste dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, relative alla raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Art. 3.

I certificati comprovanti il possesso del requisito della cittadinanza italiana e degli altri requisiti richiesti

ai cittadini italiani dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono sostituiti da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato membro del quale l'aspirante è cittadino.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — ANDREOTTI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 marzo 1968, n. **223**.

Provvidenze a favore delle zone del basso Molise e dell'alto Volturno danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni si applicano anche a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967 nel territorio dei seguenti comuni del basso Molise e dell'alto Volturno:

Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Portocannone, Provvidenti, Rotella, Santa Croce di Magliano, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Termoli, Ururi, Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia d'Isernia, Montaquila, Monteroduni, Pizzone, Rionero Sannitico, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro.

Art. 2.

A favore delle aziende agricole di cui al precedente articolo si applicano anche le provvidenze recate dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; si applicano altresì, per il ripristino delle strade rurali le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 3.

Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicoltori del lago di Lesina, che per effetto degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, abbiano subìto danni ai natanti, alle reti, ad altri beni strumentali ed agli impianti, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento del danno sofferto ed in ogni caso non superiori a lire 150 mila e nei limiti di una spesa complessiva di lire 20 milioni.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia.

Art. 4.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 si fa fronte, rispettivamente per lire 100 milioni, lire 200 milioni e per lire 200 milioni, mediante riduzione dei capitoli 1352, 1551 e 1735 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **224**.

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, nonchè alle restituzioni che possono essere accordate alla esportazione verso i Paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di taluni prodotti agricoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, nonchè alle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i Paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di taluni prodotti agricoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. 225.

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, recante ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'AIMA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, recante ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'AIMA.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968, n. 226.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare una donazione.

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Celico (Cosenza) la donazione di un'area di mq. 427,50, sita in Celico, località Valle Rosa, da destinare alla costruzione di un ufficio postale, giusta atto a rogito notaio Osvaldo Zupi in data 15 gennaio 1966, rep. 36604, registrato a Cosenza il 24 gennaio 1966.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 15. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1968, n. 227.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. Madre della Chiesa, nel comune di Sassari.

N. 227. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sassari in data 25 aprile 1967, integrato con altri due decreti entrambi del 2 maggio 1967 e con dichiarazione del 17 agosto 1967, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. Madre della Chiesa, in rione Luna e Sole del comune di Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 31. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1968, n. 228.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Bernardino, in Saluzzo.

N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Bernardino, in Saluzzo (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1968, n. 229.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Mauro martire, in Cavarzere.

N. 229. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Mauro martire, in Caverzere (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 32. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1968, n. 230.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. delle Grazie, in Gela.

N. 230. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 8 dicembre 1966, integrato con dichiarazione del 20 successivo, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS. delle Grazie, in Gela (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 34. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1968.

Revoca, su rinunzia, della autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta « Istituto chimico biologico Sant'Alessandro S.p.A. », sita in Santhià.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3079 in data 4 luglio 1963, con il quale la ditta « Istituto chimico biologico Sant'Alessandro - S.p.A. » fu autorizzata ad attivare in Santhià (Vercelli) tenuta agricola Sant'Alessandro, una officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici, limitatamente alla forma farmaceutica sciroppi;

Vista la comunicazione in data 9 dicembre 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare definitivamente all'autorizzazione a produrre preparati galenici, concessa con il decreto ministeriale sopra citato;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « Istituto chimico biologico Sant'Alessandro - S.p.A.» sita in Santhià (Vercelli) tenuta agricola Sant'Alessandro, concessa con il decreto ministeriale n. 3079 in data 4 luglio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana..

Il medico provinciale di Vercelli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(2409)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1968.

Proroga al 31 dicembre 1968 dell'esenzione dal pagamento del diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania ovest e Lussemburgo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, e per esigenze dei traffici;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1960;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 24 aprile 1961;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 9 febbraio 1962;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1966;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 aprile 1967;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali, di cose, importati temporaneamente dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania ovest e dal Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio, Francia, Germania ovest e Lussemburgo, sono esenti, per esigenze dei traffici, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, fino al 31 dicembre 1968.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(2284)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1968.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944 n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 10 febbraio 1958, con il quale il cav. uff. rag. Guido Meloni venne nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto è sciolta.

Art. 2.

Il comm. Natale Lorenzini è nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto, in sostituzione del cav. uff. rag. Guido Meloni.

Art. 3.

Il prefetto di Grosseto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(2388)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di produzione e lavoro ferrandinese », con sede in Ferrandina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della società « Cooperativa di produzione e lavoro ferrandinese », con sede in Ferrandina (Matera), dai quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di produzione e lavoro Ferrandinese », con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito notaio dott. Gaetano Arleo in data 6 aprile 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gi effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Pietro Stefano Lo Murno ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il Ministro: BOSCO

(2288)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » di Parma ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1967, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Vista la lettera n. 458, del 7 febbraio 1968, con la quale la prefettura di Parma ha comunicato che il gruppo industriali conservieri dell'Unione parmense ha designato il dott. Francesco Frati, quale rappresentante degli industriali in seno al predetto consiglio, in sostituzione del dott. Fernando Juvarra, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Francesco Frati è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, in rappresentanza degli industriali, in sostituzione del dottor Fernando Juvarra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(2475)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « A.C.L.I. - Achille Grandi », con sede in Eboli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 6 agosto 1966, con il quale, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, venne disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola « A.C.L.I. - Achille Grandi », con sede in Eboli (Salerno), e nominato un commissario governativo nella persona del dott. Salvatore De Vivo;

Visto il decreto ministeriale in data 6 febbraio 1967, con il quale il dott. Gennaro Finamore venne nominato commissario governativo in sostituzione del dott. De Vivo, dimissionario, fino al 6 agosto 1967;

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1967, con il quale i poteri conferiti al dott. Finamore vennero prorogati al 6 febbraio 1968;

Vista la relazione del dott. Finamore in data 1° dicembre 1967, dalla quale emerge che la cooperativa in parola non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'ente suddetto;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola « A.C.L.I. - Achille Grandi », con sede in Eboli (Salerno), costituita in data 5 dicembre 1948 per atto del notaio dott. Giustino Sisto, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il per. agr. Pietro Caponigro ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il Ministro: Bosco

(2290)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1968.

Determinazione della classe di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile per i lavoratori soci delle cooperative e carovane di facchini operanti nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone o anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile valida nei confronti dei lavoratori soci delle cooperative e carovane di facchini operanti nella provincia di Perugia è fissata come segue:

3ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1968

Il Ministro: Bosco

(2393)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 marzo 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ancona.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 16 dicembre 1967, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ancona e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune stesso, il vice prefetto, dott. Renato Abbadessa.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione è tale da richiedere la proroga dell'amministrazione straordinaria.

Infatti, il commissario, dopo aver deliberato il bilancio preventivo dell'anno 1967, tuttora all'esame della commissione centrale per la finanza locale, sta predisponendo gli atti relativi a quello dell'anno 1968. Il commissario, inoltre, ha tuttora in corso di trattazione importanti provvedimenti concernenti, tra l'altro, l'approvvigionamento idrico della città, gravemente compromesso, in questi ultimi tempi, a seguito di infiltrazione di acque marine verificatesi nei pozzi di rifornimento dell'acquedotto lungo il fiume Esino; l'edilizia scolastica, il rinnovo del contratto di appalto del servizio di nettezza urbana, il trasferimento in altra località degli impianti dell'Azienda municipalizzata del gas, attualmente sistemati nel centro abitato, con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica, nonchè altri problemi attinenti al riordinamento amministrativo ed a varie esigenze di interesse pubblico.

Per tali motivi, con decreto di pari data, viene disposto, ai sensi del citato articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la proroga della gestione commissariale del comune di Ancona.

Ancona, addì 2 marzo 1968

Il prefetto: Cappuccio

IL PREFETTO DI ANCONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 313 del 16 dicembre 1967, con il quale venne sciolto il consiglio comunale di Ancona e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Renato Abbadessa;

Ritenuta la necessità che, alla scadenza del termine di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la gestione commissariale venga prorogata a norma del secondo comma del citato articolo, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, del quale fa parte integrante;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Ancona, affidata con il decreto presidenziale surriferito, al vice prefetto dott. Renato Abbadessa, è prorogata ai sensi di legge.

Ancona, addì 2 marzo 1968

Il prefetto: Cappuccio

(2416)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale di Sannazzaro de' Burgondi ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia, n. 2975/1ª (2.129/29) in data 24 gennaio 1968 la cassa scolastica della scuola media statale di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 con la cui rendita vengono istituti due premi di studio da intitolare a « Mariangela Montanari ».

(2483)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1968, registro n. 10 Pubblica istruzione, foglio n. 97, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Ambrogio Biraghi e Mario Biraghi avverso il decreto ministeriale in data 23 agosto 1966, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona circostante il castello ed il parco Borromeo, sita nell'ambito del comune di Peschiera Borromeo (Milano).

(2579)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti in data 16 febbraio 1968, registro n. 2, foglio n. 338, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 9 marzo 1966 dalla Società per az. Caltex Italiana - elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana, 10, presso lo studio dell'avv. prof. Angelo Piero Sereni per l'annullamento della delibera n. 40 in data 27 ottobre 1965 con la quale la giunta comunale di Napoli ha revocato il nulla osta a suo tempo rilasciato alla ricorrente, ad installare un impianto per la distribuzione automatica di carburanti, in Napoli, viale Michelangelo, angolo via S. Gennaro ad Antignano.

(2501)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1968, registro n. 3, foglio n. 55, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario proposto dalla Società elettrica di Nova s.r.l., con sede in Nova Milanese, avverso il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1963, n. 1080, concernente il trasferimento all'ENEL dell'impresa elettrica appartenente alla società ricorrente nonchè avverso il successivo provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio adottato dall'ente e di cui alla nota n. S/978 del 13 settembre 1963.

(2577)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1968, registro n. 5 Finanze, foglio n. 185, è stato dichiarato irricevibile, perchè intempestivo, il ricorso straordinario prodotto dal sig. Boninella Gianantonio, amministratore della S.r.l. « Boninella e C. », con sede in Milano, avverso il decreto del Ministro per le finanze dell'11 novembre 1965.

(2499)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Nemi (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.544.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2739)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.589.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2741)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1968, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.447.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2742)

Autorizzazione al comune di Dossena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Dossena (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.738.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2743)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.628.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2744)

Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Gorizia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 164.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2746)

Autorizzazione al comune di Gorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Gorno (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.416.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2747)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1968, il comune di Giuliano Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.201.463, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2745)

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1968, il comune di Loreto Aprutino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.929.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2748)

Autorizzazione al comune di Mirabella Eclano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Mirabella Eclano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.659.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2749)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1968, il comune di Rapino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.824.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genanio 1945, n. 51.

(2750)

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Siculiana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.468.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genanio 1945, n. 51.

(2751)

Autorizzazione al comune di S. Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1968, il comune di S. Martino sulla Marrucina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.769.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2752)

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1968, il comune di Calamonaci (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2652)

Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1968, il comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.556.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2653)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Lucera (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2654)

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1968, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.210.789, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2655)

Autorizzazione al comune di S. Vincenzo Valle Roveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1968, il comune di S. Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.311.502, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2656)

Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Allerona (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.936.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genanio 1945, n. 51.

(2753)

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Bedonia (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.109.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genanio 1945, n. 51.

(2754)

Autorizzazione al comune di Boselvi Sant'Anna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Boselvi Sant'Anna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.432.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2755)

Autorizzazione al comune di Castelviscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Castelviscardo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.212.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2756)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Ferentillo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.893.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genanio 1945, n. 51.

(2757)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Finale Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.922.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2758)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.670.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2759)

Autorizzazione al comune di San Leonardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1968, il comune di San Leonardo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2760)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1968, il comune di Rocca S. Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.629.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1475 della *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 7 marzo 1968.

(2740)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 6.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	531546	Amatruda Francesco fu Casimiro, dom. a Vietri sul Mare (Salerno). *Annotazione*: la presente rendita è ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare Amatruda Francesco di Casimiro nella sua qualità di esattore delle imposte dirette e tesoriere del comune di Vietri sul Mare per il resto del quinquennio 1933-1937 ai termini del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, giusta domanda registrata a Salerno il 18 settembre 1933 al n. 633. La presente annotazione viene trasportata integralmente dall'iscrizione n. 291320 annullata in sede di estensione di vincolo. Estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione pel quinquennio 1938-1942. *Annotazione addizionale*: estesa l'ipoteca a garanzia della gestione dell'esattoria del comune di Vietri sul Mare assunta dal titolare nel decennio 1943-1952 g.ta atto n. 10491, repertorio n. 4112, racc. rogato il 3 giugno 1948 da Giuliani Vittorio Manlio, notaio in Salerno.	

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
		2ª *Annotazione addizionale*: estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione prorogata a tutto l'anno 1953 in forza dell'art. 1 della legge 13 giugno 1952, n. 693, g.ta domanda 14 gennaio 1953, posizione 258194-IV - 24 febbraio 1953. 3ª *Annotazione addizionale*: estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione per il decennio 1954-1963, giusta domanda; l'una a firma autenticata il 26 novembre 1960 dal sindaco di Vietri sul Mare, e l'altra, registrata a Salerno il 24 ottobre 1960 al n. 3755, mod. II, vol. 277, foglio n. 132. Roma, 3 gennaio 1961 - Pos. 463318-IV	76.000
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	531457	Amatruda Francesco fu Casimiro, dom. a Vietri sul Mare (Salerno). *Annotazione*: proviene dall'iscrizione n. 586503 ed è, come detta iscrizione, ipotecata per cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di esattore delle imposte dirette e tesoriere del comune di Vietri sul Mare pel quinquennio 1938-1943. *Annotazione addizionale*: estesa l'ipoteca a garanzia del comune di Vietri sul Mare assunta dal titolare pel decennio 1943-1952, g.ta atto n. 10491, rep. n. 4112, racc. rogato il 3 giugno 1948 da Giuliani Vittorio Manlio, notaio in Salerno. 2ª *Annotazione addizionale*: estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione prorogata a tutto l'anno 1953 in forza dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1952, n. 693, g.ta domanda 14 gennaio 1953 Posizione 258194 - 24 febbraio 1953. 3ª *Annotazione addizionale*: estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione pel decennio 1954-1963, g.ta domanda, l'una a firma autenticata il 26 novembre 1960 dal sindaco di Vietri sul Mare, e l'altra registrata a Salerno il 24 ottobre 1960, al n. 3755, mod. II, vol. 277, foglio n. 132. Roma, 3 gennaio 1961 - Posizione 463318-IV	13.100
Id.	531548	Amatruda Francesco fu Casimiro, dom. a Vietri sul Mare (Salerno). *Annotazione*: proviene dall'iscrizione n. 507111 ed è come detta iscrizione ipotecata per cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di esattore tesoriere del comune di Vietri sul Mare pel quinquennio 1938-1942 *Annotazione addizionale*: (come sopra). 2ª *Annotazione addizionale*: (come sopra). Posizione n. 258194 - 24 febbraio 1953. 3ª *Annotazione addizionale*: (come sopra). Roma, 3 gennaio 1961 - Posizione 463318	10.100
Rendita 5 % (1935)	250998	Amatruda Francesco fu Casimiro, dom. a Vietri sul Mare (Salerno). *Annotazione*: proviene dall'iscrizione n. 233753 ed è, come quelle, ipotecata per cauzione dovuta dal titolare a garanzia della gestione dell'esattoria di Vietri sul Mare (Salerno) pel decennio 1943-1952 e per l'anno 1953. Estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione per il decennio 1954-1963, g.ta consenso per atto pubblico 5 marzo 1954 a rogito notaio Giuliani Manlio Vittorio di Salerno	650.000
Pr. Ricostruz. 3,50 %	19063	Amatruda Francesco fu Casimiro, dom. a Vietri sul Mare (Salerno). *Annotazione*: proviene dall'iscrizione n. 2293 ed è come quella ipotecata per cauzione dovuta dal titolare a garanzia della gestione dell'esattoria di Vietri sul Mare (Salerno), per il decennio 1943-1952 e per l'anno 1953. Estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione per il decennio 1954-1963, g.ta consenso per atto pubblico del 5 marzo 1954 a rogito notaio Giuliani Manlio Vittorio di Salerno.	350.000

Roma, addì 8 marzo 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(2522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 26 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,50	624,50	624,60	624,56	624,55	—	624,55	624,56	624,36	624,40
$ Can.	576,80	577,10	577,40	577,05	576,75	—	577,15	577,05	576,80	577 —
Fr. Sv.	144,20	144,15	144,23	144,23	144,20	—	144,155	144,23	144,25	144,18
Kr. D.	83,79	83,80	83,82	83,81	83,80	—	83,81	83,81	83,79	83,77
Kr. N.	87,45	87,48	87,48	87,48	87,55	—	87,475	87,48	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,78	120,84	120,86	120,86	120,70	—	120,855	120,86	120,78	120,78
Fol.	172,90	172,88	172,95	172,92	172,75	—	172,91	172,92	172,90	172,90
Fr. B.	12,56	12,567	12,5750	12,57	12,55	—	12,57	12,57	12,56	12,565
Franco francese	126,80	126,84	126,82	126,83	126,80	—	126,85	126,83	126,86	126,82
Lst.	1500,60	1501,45	1500,90	1501,20	1500,75	—	1501,10	1501,20	1499,60	1501 —
Dm. occ.	156,25	156,50	156,55	156,20	156,45	—	156,51	156,20	156,49	156,46
Scell. Austr.	24,13	24,14	24,1325	24,1325	24,05	—	24,134	24,1325	24,13	24,13
Escudo Port.	21,89	21,85	21,84	21,87	21,80	—	21,835	21,87	21,87	21,86
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,96	8,9635	8,90	—	8,963	8,9635	8,96	8,96

Media dei titoli del 26 marzo 1968

Rendita 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1968

1 Dollaro USA	624,555
1 Dollaro canadese	577,10
1 Franco svizzero	144,212
1 Corona danese	83,81
1 Corona norvegese	87,477
1 Corona svedese	120,857
1 Fiorino olandese	172,915
1 Franco belga	12,57
1 Franco francese	126,84
1 Lira sterlina	1501,15
1 Marco germanico	156,515
1 Scellino austriaco	24,133
1 Escudo Port.	21,852
1 Peseta Sp.	8,963

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, n. 2686/R/Gab., con cui alla signora Wallnöfer Adele in Gobbi, nata a Prato Stelvio il 1° aprile 1908, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Valnova;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 14 marzo 1967 dalla signora Valnova Adele in Gobbi, nata il 1° aprile 1908, in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, numero 2686/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Valnova Adele in Gobbi, nata a Prato Stelvio il 1° aprile 1908 e residente a Merano in via E. Toti, 7, viene ripristinato nella forma tedesca di Wallnöfer.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 marzo 1968

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(2527)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione a concorsi per il conferimento di borse di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche.

Si informa che nel Bollettino ufficiale del CNR, anno II, parte II n. 6 del 18 marzo 1968, sono state pubblicate le seguenti proroghe dei termini:

Proroga dei termini per le presentazioni delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di diciannove borse di addestramento per laureati, nell'ambito del programma particolare di ricerca sull'automazione nell'industria meccanica, con speciale riguardo alle macchine utensili.

Proroga dei termini per le presentazioni delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di quindici borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito del programma particolare di ricerca sull'automazione dell'industria meccanica, con speciale riguardo alle macchine utensili.

(2802)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere in prova nella categoria direttiva - ruolo amministrativo e di propaganda.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere in prova nella categoria direttiva, ruolo amministrativo e di propaganda presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio oppure in scienze politiche e sociali od altro diploma di laurea equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 5 della delibera normativa del 15 marzo 1965 relativa alle modifiche al regolamento organico del personale dell'E.N.P.I., approvata con decreto ministeriale 15 maggio 1965, anche gli impiegati della categoria di concetto, ruolo di ragioneria e di segreteria dell'E.N.P.I., che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

a) rivestano qualifica non inferiore a ragioniere di 2ª classe o segretario di 2ª classe nella categoria di concetto, ruolo di ragioneria e di segreteria;

b) abbiano una anzianità di effettivo servizio di almeno dieci anni;

c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado;

d) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifica non inferiore ad « ottimo ».

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 32 anni salvo la elevazione consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'E.N.P.I., dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Si prescinde inoltre dal limite di età nei riguardi dei dipendenti dell'Ente in servizio alla data del 31 maggio 1965 che non abbiano ottenuto l'immissione in ruolo nei concorsi banditi il 4 giugno 1965.

Per il personale dell'E.N.P.I. assunto a norma dell'art. 13 della delibera 15 marzo 1965 il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto dell'assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto secondo dell'art. 3, è elevato:

1) di 2 anni per i concorrenti coniugati;

2) di 1 anno per ogni figlio vivente;

3) di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137; ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni: per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni: per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dell'art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani per servizio;

7) per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, numero 1172; art. 17, ratificato con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4 purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); la elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 7) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 dovrà essere inoltrata alla Direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria 220, Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla Direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando; per i dipendenti della categoria di concetto dell'E.N.P.I. il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma secondo del bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione dei relativi rapporti di impiego;

l) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'E.N.P.I. è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto della presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione *C*, se dipendenti da amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal comune o il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dell'ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario. Ove gli interessati prestino servizio in località diversa dalla sede di esame, sarà praticato il vigente trattamento di missione e di viaggio, nei limiti ed alle condizioni che lo disciplinano.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte, per ciascuna delle quali saranno assegnate non più di otto ore di tempo, verteranno su:

diritto privato (civile e commerciale);
diritto costituzionale e amministrativo;
diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e su elementi di economia politica, nonchè su: struttura, organizzazione e compiti istituzionali dell'E.N.P.I.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale, via Alessandria 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occa-

sione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ed i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

s) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 9 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità attitudinali.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'E.N.P.I. ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria n. 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

5) il certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile, produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi del foglio di congedo;

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali o militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali o militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il ritardo nella presentazione di tutti o di alcuno dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno nominati consiglieri in prova nella categoria direttiva, ruolo amministrativo e di propaganda.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova, ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 15.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di consigliere nella categoria direttiva, ruolo amministrativo e di propaganda, e cioè uno stipendio annuo lordo di L. 1.386.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia oltre ad una indennità integrativa speciale corrisposta per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Il presidente: MOLINARI

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Alla Direzione generale E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale - Via Alessandria n. 220 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . . .)

via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere in prova nella categoria direttiva, ruolo amministrativo e di propaganda. Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio oppure in scienze politiche e sociali o altro diploma di laurea equipollente in data . presso l'università di . . (i dipendenti della categoria di concetto dell'E.N.P.I. oltre al titolo di istruzione secondaria di secondo grado dovranno indicare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma secondo, punti *a*), *b*), *c*) e *d*).

Dichiara inoltre di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . oppure perchè riformato, rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni . . . in qualità di . . . dal . . al . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'E.N.P.I. sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

(1389)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rho

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante del comune di Rho (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rho, nell'ordine appresso indicato:

1. Pieschi dott. Antonio . . . . punti 89,45 su 132
2. Polledri dott. Giuseppe . . . . » 85,21 »
3. Ferruzza dott. Antonino . . . . » 79,57 »
4. Lebuis dott. Assuero . . . . » 78,79 »
5. Rocchi dott. Carlo . . . . . » 78,36 »
6. Ruggieri dott. Angelantonio . . . punti 77,95 su 132
7. Russomanno dott. Guido . . » 77,60 »
8. Centro dott. Francesco Saverio . . » 77,54 »
9. Fiorica dott. Alfonso . . . . » 77,50 »
10. Piccoli dott. Bruno . . . . » 76,27 »
11. Albano dott. Benedetto . . . . » 76,16 »
12. Scalia dott. Benedetto . . . . » 75,36 »
13. Verga dott. Vincenzo . . . . » 75,16 »
14. Mistretta dott. Francesco . . . » 74,70 »
15. Mandanici dott. Natale . . . » 74,19 »
16. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 74,13 »
17. Suglia dott. Nicola . . . . . » 73,27 »
18. Visioli dott. Lino . . . . . . » 73,20 »
19. Rodella dott. Domenico . . . . » 73,12 »
20. Spani dott. Tommaso . . . . » 73,06 »
21. Bonini Celso . . . . . . » 71,95 »
22. Lisi dott. Antonio . . . . . . » 70,98 »
23. Cavalieri dott. Leovigildo . . » 70,57 »
24. De Alis dott. Angelo . . . . » 70,50 »
25. Milano Alberto . . . . . . » 70,41 »
26. Bandoni Raffaello . . . . . » 70,33 »
27. Martinotti dott. Giacomo . . . » 70,27 »
28. Bartolomei Adelmo . . . . » 69,87 »
29. Gasponi Vittorio . . . . . » 69,85 »
30. Di Stefano Ruggiero . . . . » 69,50 »
31. Caizzi Gaetano . . . . . . » 69,33 »
32. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 68,92 »
33. Mele Gregorio . . . . . . » 68,50 »
34. Pastore dott. Ettore . . . . . » 67,81 »
35. Vitale Francesco . . . . . » 66,83 »
36. Sanfratello Ippolito . . . . . » 66,66 »
37. Mastrangelo Giovanni . . . . » 66,10 »
38. Fabbiani dott. Grazioso . . . . » 65,28 »
39. Graziani Mario . . . . . » 65,16 »
40. Rollone Eusebio . . . . . » 64,50 »
41. Piccitto Arturo . . . . . . » 63,64 »
42. Zucconi dott. Luciano . . . . » 63,28 »
43. Sirri dott. Sergio . . . . » 63,13 »
44. Spina dott. Donato . . . . » 62,34 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1968

p. Il Ministro: GASPARI

(2474)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1967, n. 1.8.3/422, con cui venne bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto in data 5 ottobre 1967, n. 1.8.3/4863, con il quale furono ammessi a partecipare al concorso trentuno concorrenti;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1217 in data 26 agosto 1967, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali della predetta commissione che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Guidi Giorgio . . . . punti 76,182
2. Zamagni Italo . . . . » 75,286
3. Conti Domenico . . . . » 70,020
4. Bonoli Biagio . . . . » 66,588
5. Bertini Nicola . . . . » 63,621

6. Baroni Michele	punti	61,961
7. Sgarbi Pier Carlo	»	60,490
8. Torroni Giacomo	»	60,175
9. Agnoletti Evasio	»	59,140
10. Agostini Dino	»	54,770
11. Venerus Renato	»	54 —
12. Favero Gabriele	»	53 —
13. Galuppo Bruno	»	51,500
14. Soldà Alessandro	»	51 —
15. Pacciani Amedeo	»	50,500
16. Ghiringhelli Antonio	»	50 —
17. Mengolini Luigi	»	46,380
18. Carnevale Miacca Carlo	»	46 —
19. Costi Vincenzo	»	45 —
20. Deni Danilo	»	42 —

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 7 marzo 1968

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/846 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1966;

Ritenuto che i candidati idonei debbano essere nominati, secondo l'ordine della graduatoria, sino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso, per la sede che hanno indicato per prima nell'ordine di preferenza, salvo che per tale sede sia già stato dichiarato vincitore altro candidato che precede in graduatoria, nel qual caso la dichiarazione deve essere fatta per le sedi indicate successivamente e nell'ordine;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascun candidato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Guidi Giorgio: Galeata;
2) Zamagni Italo: S. Mauro Pascoli;
3) Conti Domenico: Coriano.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 7 marzo 1968

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(2532)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 29 gennaio 1968, n. **5097.**

Approvazione del quinto provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 5 *marzo* 1968)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 118, concernente il quinto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1967;

Considerato che il disegno di legge, con gli emendamenti proposti dalla giunta, è stato esaminato nell'adunanza del 14 novembre 1967 dal consiglio regionale ed ha riportato nella votazione finale il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento, ma non anche quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Considerato pertanto che il disegno di legge deve essere approvato dal Ministro per l'interno;

Considerato a tali fini che l'istituzione dei capitoli 190 dell'entrata e 1500-*bis* della spesa, l'aumento degli stanziamenti dei capitoli 361 e 2000 della spesa e la riduzione di L. 27.000.000 del fondo di cui al capitolo 1030 della spesa riguardano il disegno di legge n. 107 relativo all'ulteriore autorizzazione di spesa per la costruzione dell'edificio sede del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, impugnato davanti alla Corte costituzionale in data 22 dicembre 1967;

Considerato che l'istituzione del capitolo 486 della spesa e la corrispondente riduzione di L. 500.000 del fondo di cui al capitolo 403 si riferisce al disegno di legge n. 98 relativo al laboratorio tecnologico impianti a fune, rinviato dal Governo a nuovo esame del consiglio regionale;

Ritenuta l'opportunità di approvare il disegno di legge n. 118 con esclusione — in relazione all'art. 81, comma terzo, della Costituzione — delle suindicate variazioni di bilancio che, riferendosi a provvedimenti legislativi non perfezionati, non sono sorrette da norme sostanziali;

Visto l'art. 73 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

E' approvato il quinto provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1967, nel seguente testo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

FINANZE E PATRIMONIO

Sezione V. — *Oneri non ripartibili*

Fondi di riserva e fondi speciali

Categoria XV. — Somme non attribuibili

Cap. n. 1030. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 404.800.000

Totale . . . L. 404.800.000

b) *in aumento*:

TITOLO I. — SPESE CORRENTI

TURISMO, CACCIA E PESCA

Sezione IV. — *Azione e interventi nel campo economico*

Turismo

Categoria IV. — Acquisto di beni e servizi

Cap. n. 502 (*di nuova istituzione*). — Spesa per l'acquisto di materiale per la segnaletica delle piste di sci (legge regionale 16 dicembre 1967, n. 28) . . . . L. 15.000.000

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Sezione IV. — *Azione e interventi nel campo economico*

Agricoltura

Categoria XI. — Trasferimenti

Cap. n. 1160. — Contributi per promuovere e potenziare l'irrigazione (legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, legge regionale 12 novembre 1966, n. 19 e legge regionale 15 novembre 1963, n. 23) L. 20.000.000

Commercio

Categoria XI. — Trasferimenti

Cap. n. 1200. — Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi (leggi regionali 22 novembre 1961, n. 10, 19 febbraio 1964, n. 12, 24 novembre 1965, n. 17, 28 novembre 1966, n. 22 e 16 dicembre 1967, n. 26) . L. 15.000.000

INDUSTRIA E TRASPORTI

Sezione IV. — *Azione e interventi nel campo economico*

Industria

Categoria XI. — Trasferimenti

Cap. n. 1350. — Agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese industriali (leggi regionali 7 marzo 1963, n. 10, 10 febbraio 1964, n. 5, 4 ottobre 1965, n. 10, 25 luglio 1966, n. 13 e 19 gennaio 1968, n 1) . L. 100.000.000

Trasporti

Categoria XI. — Trasferimenti

Cap. n. 1412. — Contributi per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico (leggi regionali 10 febbraio 1964, n. 7, 12 gennaio 1966, n 1, 16 gennaio 1967, n. 1 e 15 novembre 1967, n 25) . . . . L. 13.000.000

TURISMO, CACCIA E PESCA

Sezione IV. — *Azione e interventi nel campo economico*

Turismo

Categoria XI. — Trasferimenti

Cap. n. 1453. — Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico e regionale (leggi regionali 14 agosto 1956, n. 9, 18 gennaio 1962, n. 5 e 16 dicembre 1967, n. 28) L. 20.000.000

Cap. n. 1455 (*di nuova istituzione*). — Contributi straordinari agli Aero clubs di Trento e Bolzano per l'acquisto di un aeromobile ciascuno da destinare ai voli di addestramento, alle ricognizioni e alle operazioni di soccorso in montagna (legge regionale 16 dicembre 1967, n. 28) . . . L. 10.000.000

Cap. n. 1456 (*di nuova istituzione*). — Contributo straordinario all'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trento per la sistemazione delle spiagge del lago di Caldonazzo (legge regionale 16 dicembre 1967, n. 28) . . . . . » 10.000.000

LAVORI PUBBLICI E CREDITO

Sezione IV. — *Azione e interventi nel campo economico*

Categoria XI. — Trasferimenti

Cap. 1551. — Contributi per l'esecuzione di lavori stradali in provincia di Bolzano (leggi regionali 10 novembre 1965, n. 13 e 15 novembre 1967, n. 24) . . . . L. 1.800.000

Cap. n. 1552. — Contributi per l'esecuzione di opere pubbliche (art. 1, primo comma e art. 16 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17 e legge regionale 16 dicembre 1967, n. 27) . . . . » 100.000.000

Cap. n. 1554. — Contributi nella misura massima del 50 per cento per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (legge regionale 30 maggio 1951, n. 3 e art. 17 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17 e legge regionale 16 dicembre 1967, n. 27) . . . . » 100.000.000

Totale . . . L. 404.800.000

Art. 2.

Nell'allegato n. 2 approvato con l'art. 6 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

	Provincia di Trento		Provincia di Bolzano	
	Limite di impegno Lire	Stanziamento Lire	Limite di impegno Lire	Stanziamento Lire
Agricoltura e commercio - Cap. n. 1160	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Industria e trasporti - Cap. n. 1412	—	—	13.000.000	13.000.000
Lavori pubblici e crediti - Cap. n. 1552	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
- Cap. n 1554	—	50.000.000	—	50.000.000

Roma, addì 29 gennaio 1968

Il Ministro: TAVIANI

(2506)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.